

DELIBERAZIONE 12 MARZO 2015
102/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ENERGYKA S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
T0002941

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 ;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 14/2014/E/eel);
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 12 settembre 2014 (protocollo Autorità n. 25187 del 16 settembre 2014), la società Energyka S.r.l. (di seguito: reclamante) contesta il diniego di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) all’accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, relativo alla pratica di connessione T0002941;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione della modifica del preventivo di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 18 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25411), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 10 novembre 2014 (prot. Autorità n. 31993 dell’11 novembre 2014), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 22 febbraio 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 99/08 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA), il soggetto richiedente la connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell’accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo medesimo;
7. a questo punto, il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
8. ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA, un preventivo già accettato può essere modificato nei casi in cui la sua modifica non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale. In quest’ultimo caso, quando la modifica è presentata dal soggetto richiedente la connessione, si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del TICA.

QUADRO FATTUALE

9. In data 10 luglio 2014 il reclamante, titolare della pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0002941, richiedeva al gestore la modifica del preventivo di connessione emesso il 13 maggio 2009, evidenziando la necessità di spostare l'ubicazione dell'impianto di produzione, a causa della intervenuta decadenza del diritto di superficie insistente sul sito precedentemente individuato;
10. in data 7 agosto 2014, il gestore comunicava al reclamante di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo di connessione, perché *“ai sensi dell'art. 7.8 della Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. non è possibile effettuare lo spostamento dell'impianto di produzione laddove comporti una modifica della soluzione tecnica per la connessione”* evidenziando che *“la modifica richiesta risulta afferente a nuova ubicazione distante dal contesto impiantistico individuato a riscontro della prima istanza”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

11. Il reclamante ritiene insoddisfacente la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del diniego alla modifica del preventivo di connessione;
12. in particolare, il reclamante evidenzia la mancanza di qualsiasi riferimento normativo e tecnico che giustifichi il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione e chiede che il gestore espliciti gli ostacoli tecnici e/o economici che impediscono l'individuazione di una nuova soluzione tecnica di connessione che colleghi in una nuova ubicazione l'impianto in progetto alla rete esistente;
13. inoltre, il reclamante evidenzia la disparità di trattamento rispetto alla gestione di altre pratiche di connessione, per le quali, a seguito di analoghe richieste di modifica del preventivo, il gestore ha proceduto ed emettere un nuovo preventivo contenente una soluzione tecnica diversa dalla precedente.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

14. Con riferimento alle modalità di gestione delle richieste di modifica del preventivo, il gestore dichiara di aver modificato nel tempo i criteri di accettazione di tali richieste. In particolare, sino al mese di gennaio 2013, il gestore afferma di avere accettato richieste di modifica di preventivi che prevedevano lo spostamento del sito di produzione e comportavano una diversa soluzione tecnica di connessione; successivamente al gennaio 2013, a causa delle crescenti criticità della rete, il gestore afferma di avere dato seguito alle richieste di modifica del preventivo, solo nel caso in cui la nuova soluzione tecnica

- prevedesse un collegamento alla stessa linea elettrica di distribuzione già individuata nel primo preventivo;
15. in seguito, a partire dal mese di giugno 2014, il gestore riferisce di avere nuovamente modificato i criteri per l'accettazione delle richieste di modifica del preventivo, decidendo di dare seguito alle sole richieste che mantenessero inalterato il "tronco di linea" indicato nel primo preventivo;
 16. il gestore dichiara inoltre che, anche nei casi in cui la richiesta di spostamento del sito di produzione soddisfacesse il suddetto requisito (invarianza del "tronco di linea" originariamente individuato), la modifica del preventivo veniva concessa solo nel caso in cui la nuova soluzione tecnica di connessione non prevedesse un allungamento, rispetto alla precedente soluzione tecnica, della linea facente parte dell'impianto di rete da realizzare;
 17. il gestore precisa che nella provincia di Potenza, a causa della elevata concentrazione delle richieste di connessione di impianti di produzione eolica alla rete di distribuzione – pari a circa un terzo del totale nazionale delle richieste pervenute – l'evoluzione dei suddetti criteri ha avuto applicazione con alcuni mesi di anticipo.
 18. il gestore precisa anche di aver cercato, con il proprio *modus operandi*, di contenere il fenomeno della saturazione virtuale della rete, consistente nella prenotazione di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati a realizzare gli impianti di produzione da fonte rinnovabile;
 19. secondo il gestore, il suddetto *modus operandi* ha consentito altresì di contrastare il proliferare di comportamenti opportunistici finalizzati a "commercializzare", attraverso lo spostamento del sito produttivo, soluzioni di connessione riferite ad impianti da realizzare in aree nelle quali la rete elettrica di distribuzione risulta già caratterizzata da un elevato grado di saturazione o di concentrazione di richieste di connessione, in tal modo speculando, di fatto, sul trasferimento di prenotazione di potenza;

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

20. In materia di modifica del preventivo di connessione, il TICA, all'art.7, comma 5, consente al gestore di rete di decidere, discrezionalmente, se accettare o, piuttosto, rifiutare la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione;
21. nondimeno, il medesimo art. 7, comma 5, del TICA impone al gestore di "*evidenziare le motivazioni del rifiuto*". Tale previsione, da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale (in particolare, cfr. art. 9, d.lgs. n. 79/1999), dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. "accesso

- regolato”); dall’altro, rinviene il proprio fondamento nell’esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell’ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso;
22. inoltre, l’articolo 7, comma 8, del TICA, stabilisce, da un lato, che non vi sono preclusioni alla modifica di un preventivo, quando tale modifica non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione; dall’altro, che le modifiche al preventivo possono essere effettuate *“previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale”*. In quest’ultimo caso, allorché la modifica è presentata dal soggetto richiedente la connessione, si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del medesimo TICA. La controversia in esame è riconducibile nella seconda fattispecie, e quindi il gestore, in ossequio a quanto disposto dal sopracitato articolo 7, comma 5, avrebbe dovuto esporre le motivazioni del diniego nella suddetta nota del 7 agosto 2014;
 23. oggetto della presente controversia è, dunque, in particolare, l’adeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore di rete nella nota del 7 agosto 2014, con la quale si comunicava al reclamante il rifiuto ad elaborare un nuovo preventivo di connessione nell’ambito della pratica T0002941;
 24. con la suddetta nota, il gestore si è limitato a comunicare che la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante non poteva essere accolta *“in quanto ai sensi dell’art. 7.8 della Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. non è possibile effettuare lo spostamento dell’impianto di produzione, laddove comporti una modifica della soluzione tecnica per la connessione”*;
 25. tale motivazione appare inadeguata, essendo priva di qualsivoglia riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico-impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all’emissione di un nuovo preventivo di connessione; né le più ampie motivazioni rese dal gestore nel corso dell’istruttoria relativa al presente reclamo possono essere ritenute, da questo punto di vista, idonee a sanare, *a posteriori*, la sopra rilevata carenza motivazionale.
 26. Più in particolare, la motivazione del rifiuto di modifica del preventivo *de quo* appare apodittica e inadeguata, poiché si basa, esclusivamente, sull’affermazione per cui la richiesta modifica del preventivo *“comporta un cambio della soluzione tecnica”*. Ed invero, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé, necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione. A tale riguardo, è giusto il caso di evidenziare che la soluzione tecnica di connessione, come definita all’art. 1, comma 1, lett. jj), del TICA, viene individuata all’esito di specifiche e circostanziate valutazioni tecniche che attengono, tra l’altro, al posizionamento dell’impianto di produzione. In altri termini, la collocazione dell’impianto interferisce, sempre e comunque, in modo determinante, sulla configurazione della soluzione tecnica di connessione; ne discende che i

mutamenti di collocazione degli impianti non possono essere evocati quale circostanza di per sé idonea a giustificare i rifiuti opposti dal gestore a richieste di modifica del preventivo. Ciò a meno che non ricorrano particolari situazioni di cui, però, nella specie, il gestore non dà conto nel proprio provvedimento di diniego. Di qui emerge, altresì, il carattere tautologico della motivazione enucleata dal gestore di rete; anche perché, diversamente ragionando, ogni modifica del preventivo sarebbe, per principio, preclusa, poiché ogni richiesta in tal senso implica, di fatto, l'adozione di una nuova soluzione tecnica di connessione;

27. peraltro, con riferimento alla medesima area interessata dal presente reclamo, si rileva il diverso trattamento riservato ad altre pratiche di connessione, in cui il gestore ha effettuato, su richiesta del titolare della pratica, modifiche al preventivo che prevedevano una soluzione tecnica di connessione diversa dalla precedente.
28. In generale, pur ritenendo pienamente condivisibile l'obiettivo del gestore di contenere il fenomeno della prenotazione di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati alla realizzazione di impianti di produzione e pur auspicando ogni iniziativa del gestore finalizzata ad evitare l'abuso del diritto di richiedere modifiche del preventivo di connessione, specialmente ove i ripetuti spostamenti del sito di produzione non conducano mai alla realizzazione dell'impianto, occorre, tuttavia, rilevare la necessità, ai fini della certezza delle regole, che interpretazioni incidenti sull'applicazione dell'art. 7, commi 5 e 8, del TICA siano rese previamente note agli operatori e all'Autorità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del TICA;
29. a tale proposito, si rileva, nondimeno, che regole di portata generale, quali quelle applicate nella fattispecie dal gestore, ed esplicitate soltanto *ex post* nella memoria depositata nell'ambito del presente procedimento, potrebbero in concreto tradursi in un ostacolo alla naturale evoluzione del sistema elettrico locale auspicata, invece, a chiare lettere, dal TICA (art. 7, comma 8).
30. In definitiva, per scongiurare il deprecabile fenomeno della prenotazione di capacità di rete, in assenza della reale volontà di realizzare nuovi impianti di produzione da fonte rinnovabile, ovvero abusi del diritto sancito dall'art. 7, comma 5, del TICA, il gestore potrebbe, tutt'al più, individuare *ex ante*, nella propria "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione S.p.A.", alcuni casi nei quali non sia possibile modificare il preventivo di connessione; tra questi potrebbe ad esempio figurare il caso in cui venga richiesta, contemporaneamente, la modifica del tipo, della potenza e della localizzazione dell'impianto di produzione. E' infatti evidente che siffatta richiesta, stante l'entità dei cambiamenti ad essa connessi, si configura come una nuova iniziativa piuttosto che come una mera modifica del preventivo; pertanto, logicamente, il produttore dovrebbe, in tali ipotesi, presentare una nuova richiesta di connessione

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci Carlo, per violazione dell'articolo 7, comma 5, del TICA, non avendo il gestore adeguatamente motivato il rifiuto opposto alla richiesta di modifica del preventivo di connessione relativo alla pratica T0002941;
2. di prescrivere pertanto ad Enel Distribuzione S.p.A. di elaborare un nuovo preventivo di connessione che tenga conto della richiesta di modifica presentata dalla società Energyka S.r.l. in data 10 luglio 2014, ovvero, in alternativa, di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione di un nuovo preventivo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 marzo 2015

IL PRESIDENTE